

# **MINORI E MEDIA IN TV E NEL CINEMA (2008)**

## **La tutela giuridica in Italia e in Europa**

Antonino Piccione\*

La tutela dei minori nel sistema delle comunicazioni investe molteplici ambiti culturali, incide sull'esercizio di libertà e richiede l'assunzione di responsabilità pubbliche e private. Espressione del più ampio problema etico-sociale della comunicazione di massa, la materia interessa diversi campi dell'agire e del sapere: l'etica, l'estetica, la morale, la sociologia, la psicologia, l'antropologia, la politica, il diritto. La relativa trattazione impone il ricorso a concetti, nozioni, definizioni, regole che presentano differenti indici di variabilità; ne risulta perciò ardua la loro *reductio ad unum* così come la unitaria sussunzione *sub specie iuris*. L'avvento della società dell'informazione è il segno di una vera rivoluzione e, tuttavia, le notevoli innovazioni del XX secolo potrebbero rappresentare soltanto un prologo rispetto a ciò che recherà con sé il XXI. I contenuti vanno dalle notizie al puro intrattenimento, dalla preghiera alla pornografia, dalla contemplazione alla violenza. La tendenza a produrre programmi che, in nome di un supposto senso del divertimento, riflettono comportamenti anti-sociali o volgarizzano la sessualità, è perversione, specie quando questi programmi sono rivolti a bambini e adolescenti. Come spiegare questo "divertimento" agli innumerevoli giovani innocenti che sono nella realtà vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'abuso? E' ir-

---

\* **ANTONINO PICCIONE** (apiccione@libero.it), giurista, esperto di comunicazione istituzionale e giornalista, è autore del libro *Minori e media in TV e nel cinema*, Il Nuovo Diritto Editore, Roma 2007 - pp. 101, euro 15,00 ([www.ilnuovodiritto.com](http://www.ilnuovodiritto.com)). Di taglio interdisciplinare, il volume contiene un'analisi della normativa vigente in Italia e nell'Unione Europea. L'opera dedica particolare attenzione ad alcuni recenti episodi di cronaca e delinea ipotesi di riforma della materia.

responsabile ignorare o sottovalutare il fatto che “*la pornografia e la violenza sadica avvilitano la sessualità, pervertono le relazioni umane, asserviscono gli individui, in particolare le donne e i bambini, distruggono il matrimonio e la vita familiare, ispirano comportamenti antisociali e indeboliscono la fibra morale della società*” (messaggio di Papa Benedetto XVI per la XL giornata mondiale delle comunicazioni sociali: *I media: rete di comunicazione, comunione e cooperazione*, Vaticano, 24 gennaio 2006). Proprio perché i media incidono così profondamente nella configurazione della cultura popolare - per molte persone, la realtà corrisponde a ciò che i media definiscono come tale -, fino a generare e imporre un nuovo vocabolario che si compone anche d'immagini, essi devono vincere qualsiasi tentazione di manipolare, soprattutto i giovani, cercando invece di educare e servire.

Ogni anno i bambini, nella fase della loro vita che va dalla nascita alla fine della scuola elementare, assistono in televisione a circa ottomila omicidi, centomila atti di violenza, 2.500 scene erotiche e/o scabrose. Ciò non può che generare, come effetti diseducativi ai fini della crescita dei minori, assuefazione e conseguente riduzione della sensibilità e della capacità di discernere il bene dal male. In Italia i minori trascorrono davanti alla tv circa tre ore al giorno. La fascia oraria che registra la loro maggior presenza è quella tra le 20.30 e le 22.30 (*prime time*). Il *sovradosaggio* da televisione produce fenomeni di *affollamento mentale*; i bambini hanno bisogno di sperimentare attraverso i giochi la propria fantasia e creatività. Un uso immotivato e distorto della televisione può, a seconda delle età dei bambini e dei ragazzi, determinare una disarmonia dei processi di identificazione annacquando i confini tra fantasia e realtà. Karl Popper sosteneva che “una democrazia non può esistere se non si mette sotto controllo la televisione, o più precisamente non può esistere a lungo fino a quando il potere della televisione non sarà pienamente scoperto” (Karl Popper e John Condry, *Cattiva maestra televisione*, i libri di Reset, Donzelli, Milano, 1994). Al fine di contenere tale potere è necessario promuovere azioni di mediazione e “metabolizzazione” soprattutto con riguardo alla violenza che dalla tv promana e al linguaggio a cui essa fa ricorso. Negli ultimi tempi la televisione è divenuta spa-

zio scenico di episodi carichi di una violenza che, anche se non sanguinaria o fisica, risulta in ogni caso surrettiziamente invasiva. Essa si esprime all'interno di programmi come i *talk-show*, in cui la dialettica verbale utilizzata tra gli ospiti suggerisce il modello di uno scambio comunicativo prepotente e aggressivo, che spesso sfocia in una vera e propria rissa, a discapito di una civile soluzione di una controversia. Franco Fornari affermava che il rapporto *media*-violenza è un rapporto di tipo genitoriale perché il genitore ha, rispetto al *puer*, più informazioni e più strumenti di elaborazione cognitiva, e per questo può e deve guidarlo. Il che non vuol dire, autoritariamente, espropriarlo dell'autonomia di giudizio. Il processo dell'informazione fa riferimento a una trasmissione di conoscenze dall'uno all'altro, da chi può avere informazioni a chi deve averle, da chi *ha* a chi *fa* esperienza.

Alcuni strumenti operativi e numerose disposizioni normative, che perseguono l'obiettivo di rendere effettiva la tutela dei minori nei *media* e dai *media*, sono esistenti da anni, sia a livello nazionale che internazionale. Dalla direttiva comunitaria "Tv senza frontiere" del 1989 che, nell'affermare il principio della libertà di espressione, vieta nei programmi televisivi violenza gratuita, pornografia ed incitamento all'odio razzista; alla legge "Mammi" del 1990 che recepisce tali indicazioni; dalla Carta dei Diritti Fondamentali del 2000 che conferma il principio dell'interesse superiore del bambino, alla legge n. 112/2004 che ha delineato l'assetto dell'intero sistema radiotelevisivo italiano. Quest'ultimo provvedimento vanta il merito di aver dedicato alla tutela dei minori un intero articolo (art. 10), cui ha fatto seguito il Testo Unico della radiotelevisione (d.lgs. n. 177/2005, artt. 34 e 35).

Da registrare, inoltre, la nuova edizione della Carta di Treviso, che tutela i minori specie sotto il profilo della *privacy* nell'informazione. Rielaborato dai promotori - Ordine dei giornalisti, Provincia di Treviso, Telefono Azzurro -, il testo è stato approvato con l'avallo dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Una menzione aggiuntiva merita il Codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori in Tv, sottoscritto nel 2002, che, pur rifacendosi a pregresse quanto poco rilevanti analoghe esperienze, costituisce una novità

nell'ordinamento italiano, soprattutto in considerazione del fatto che esso, per effetto della legge 112/2004, ha acquisito valore e forza di legge. Il Codice "Tv e minori" presenta, rispetto ai codici precedenti, una migliore definizione della parte sanzionatoria e individua una serie di *buone pratiche* che le emittenti televisive si impegnano ad attuare per permettere, attraverso la formazione degli operatori della comunicazione e in collaborazione con la famiglia e la scuola, un uso critico e responsabile del mezzo televisivo.

In generale, si può affermare che il nostro ordinamento non si è limitato a recepire le convenzioni internazionali e le direttive europee, ma ne ha integrato le disposizioni. In tale quadro, il recepimento a livello legislativo del Codice "Tv e minori" integra una vera e propria regolamentazione condivisa, per cui la volontà di soggetti privati e del legislatore si manifesta congiuntamente al fine di sanzionare la programmazione responsabile del mancato rispetto della tutela dei minori.

La disciplina in esame presenta problemi di coordinamento tra le fonti a causa del concorrere di atti normativi disparati. A ciò si aggiunga la complessità derivante dalla incessante evoluzione dei mezzi e dei servizi di comunicazione e la difficoltà di ricondurla a sistema sotto il profilo giuridico. Legge statale, normativa comunitaria, atti regolamentari dell'AGCOM, disciplina di origine privatistica contenuta nel Codice "Tv e minori", integrano, ingenerando non di rado contenziosi e sovrapposizioni, l'insieme delle fonti della disciplina di tutela dei minori. Lo sviluppo di uno spazio europeo dell'audiovisivo basato sulla libertà di informazione e sul rispetto dei diritti dei cittadini poggia sul confronto costante fra legislatori nazionali ed europei, autorità di vigilanza e regolamentazione, industrie, associazioni, consumatori, società civile.

Risulta perciò essenziale riuscire a coordinare l'insieme delle azioni di salvaguardia: controllo parentale, prevenzione, repressione, responsabilizzazione degli operatori del sistema delle comunicazioni. Ciò che appare ancora largamente insufficiente è, piuttosto, l'aspetto *positivo*, essendo incontestabile che la televisione possa esercitare un'influenza propositiva, una funzione attiva. Non si può infatti negare che essa, e specialmente il servizio

pubblico, abbia una responsabilità indeclinabile nella crescita culturale e civile di un popolo. Il passaggio al digitale costituisce un'importante occasione al riguardo. La disponibilità di frequenze da offrire anche a fornitori esterni di contenuti - sia alle tv private sia al servizio pubblico - consente una pluralità di programmi capaci di venire incontro alle più disparate esigenze, anche d'approfondimento tematico e con modalità interattive.

E' stato dimostrato che il pubblico è assai sensibile alla *qualità* dei prodotti televisivi. La tesi secondo cui l'abbassamento dei relativi *standard* conduce necessariamente a un ampliamento del *target* non sempre è fondata. La televisione, per assurgere a risorsa per la crescita e lo sviluppo armonico del minore, deve essere connotata qualitativamente. La qualità non può limitarsi alla Tv dei piccoli, né essere confinata alla programmazione delle ore piccole; non può essere appannaggio esclusivo di *elite* o nicchie, deve permeare l'intera programmazione perché quelle nicchie sono suscettibili di espansione, possono diventare cenacoli.

Non c'è un sistema di protezione dei minori che da solo garantisca piena efficacia.

Così come operano sistemi di protezione che inibiscono la commercializzazione di alimenti dannosi e medicinali nocivi, analogamente non si può tuttavia fare a meno di esercitare un dovere di informazione circa il contenuto e le peculiarità di un prodotto mediatico. Nel caso della televisione ci rapportiamo a un prodotto conoscibile, normalmente, a consumo avvenuto. Per il prodotto televisivo non è sufficiente apporre segnali di avvertenza. La Tv digitale a regime potrà contemplare la presenza e l'operatività di sistemi automatici di filtraggio più efficaci, come già accade per alcuni siti internet, e allo stesso tempo predisporre alcuni accorgimenti tecnici che, al di là dei sottotitoli e della lingua dei segni per i non udenti, consentiranno ai minori disabili l'accesso a tutte le potenzialità proprie del mezzo televisivo.

Una seconda questione si pone con riguardo al sistema di avvertenze. Preventive o contestuali, verbali, graficamente e/o cromaticamente simboliche, prescritte in termini generali del Codice "Tv e minori", esse non garantiscono di per sé alcuna sicurezza. Si rivolgono ai genitori assai più che ai

minori, i quali dall'avvertenza potrebbero essere ancora di più stimolati alla visione, piuttosto che scoraggiati. Tuttavia le avvertenze rappresentano uno strumento razionale, di valore educativo, di richiamo quanto meno simbolico.

Mentre le immagini televisive hanno la peculiarità di entrare continuamente in casa e, per ciò stesso, sono spesso passivamente subite, andare al cinema rappresenta, almeno in linea astratta, pur sempre il frutto di una scelta. La mediazione dello schermo televisivo domestico conferisce un'aura di normalità, se non di legittimazione, a situazioni estreme, che in sala sono più facilmente colte nella loro spettacolarità abnorme. Anche il cinema, tuttavia, rappresenta un mezzo di comunicazione insidioso per il bambino, per tutelare il quale l'istituto di revisione delle opere cinematografiche, risalente al lontano 1962, risulta da tempo inadeguato. Le critiche relative alla scelta di consentire senza limite alcuno la visione di *Apocalypto* hanno spinto, "finalmente", il governo italiano a presentare un disegno di riforma sulla censura che fa leva sul principio di libertà e responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. Il proposito è quello di modificare gli strumenti attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche, facendo leva sul principio di libertà e responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. Il sistema censorio preventivo è così soppiantato da un meccanismo di responsabilizzazione degli imprenditori del settore (produttori, distributori, importatori) cui viene subordinata la diffusione dei film sotto qualsiasi forma. Meccanismo ancorato al rispetto dei principi costituzionali sulla libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica, sulla protezione dei minori e sull'osservanza delle Convenzioni internazionali e della normativa comunitaria. Quanto ai criteri cui orientare la classificazione, nel disegno di legge si fa riferimento al contesto narrativo generale, ma anche ai comportamenti emulativi che possono essere innescati in rapporto all'età degli spettatori. Un'attenzione particolare dovrà essere

dovrà essere riservata ai seguenti elementi: linguaggio, violenza, pornografia, uso di sostanze stupefacenti, condotte criminali, discriminazioni, nazionalità, disabilità, maltrattamenti di animali. In assenza di una classificazione puntuale il film non potrà essere proiettato. Presso il ministero per i Beni e le Attività culturali è istituita la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, con il compito di convalidare, su richiesta degli imprenditori, la classificazione da questi effettuata, ovvero esprimere un parere obbligatorio sulle segnalate violazioni dei parametri e degli obblighi stabiliti dalla legge. La Commissione può pertanto dare parere contrario alla proiezione in pubblico di un film, ove ravvisi in essa offesa al buon costume, ovvero stabilire se alla proiezione del film possono assistere i minori di differenti fasce d'età, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della loro tutela morale. L'inserimento di esperti dell'età evolutiva e l'aumento da uno a due del numero di membri designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, in seno alle tre sezioni della Commissione, costituiscono ulteriori importanti novità.

La tipologia delle classificazioni si articola in quattro fattispecie: film per tutti e film vietati, rispettivamente, ai minori di 10, 14 e 18 anni. Accogliendo una recente segnalazione dell'autorità Antitrust, è stato introdotto inoltre il divieto della cosiddetta pubblicità interfasce, per cui la proiezione di un film vietato ai minori di 10 anni non potrà essere anticipata o intervallata da uno spot di una pellicola vietata ai minori di 14 o 18 anni.

Tra le sanzioni previste la pena della reclusione fino a sei mesi e quella pecuniaria fino a 100 mila euro.